



BANCA VALSABBINA

FOGLIO INFORMATIVO FINANZIAMENTO DIRETTO TASSO VARIABILE

DESTINATO A CLIENTI "NON CONSUMATORI"

Redatto ai sensi del decreto n. 385 del 01/09/1993 e del provvedimento recante le disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari

INFORMAZIONI SULLA BANCA

BANCA VALSABBINA S.C.p.A.

Sede Legale: Vestone (BS) – Direzione Generale: via XXV Aprile, 8 – 25121 Brescia

Tel. 030 3723.1 – Fax 030 3723.430

Iscritta al Registro delle Imprese e CCAA di Brescia – REA n. 9187 – Cod. Fisc. 00283510170 – P. Iva 00549950988

www.lavalsabbina.it info@lavalsabbina.it

Iscrizione Albo Bankit: 2875.3.0 – Codice ABI: 05116

ADERENTE AL FONDO INTERBANCARIO DI TUTELA DEI DEPOSITI

OFFERTA FUORI SEDE - DATI DEL SOGGETTO CHE ENTRA IN RAPPORTO CON IL CLIENTE

DENOMINAZIONE INTERMEDIARIO _____

INDIRIZZO _____

NOME E COGNOME: _____ QUALIFICA: _____

ISCRIZIONE _____ NUMERO DELIBERA _____
(Albo o Elenco)

INDIRIZZO MAIL _____ TELEFONO _____

CHE COS'E' IL FINANZIAMENTO "DIRETTO"

Il finanziamento denominato "diretto" è un'anticipazione in euro, non direttamente collegata ad operazioni di smobilizzo crediti, rimborsabile a scadenza prefissata. E' pertanto un' operazione di natura finanziaria per sopperire ad esigenze a breve/media scadenza.

L'anticipazione viene regolata su un conto corrente di corrispondenza.

PRINCIPALI RISCHI (GENERICI E SPECIFICI)

Tra i principali rischi, vanno tenuti presenti:

- variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio) ove contrattualmente previsto;
- rischio che il fido concesso possa essere revocato dalla banca a causa di un uso non corretto dello stesso e/o a seguito di atti che incidano negativamente sulla situazione patrimoniale, finanziaria, legale o economica del cliente.

REQUISITI MINIMI

Per poter richiedere l'anticipazione è indispensabile essere titolari di un conto corrente. Resta in ogni caso, salva a favore di entrambe le parti, la libertà di stipulare il relativo contratto.

PRINCIPALI CONDIZIONI ECONOMICHE

QUANTO PUÒ COSTARE IL FINANZIAMENTO
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)

8,45%

Calcolato al tasso di interesse del 6,00% (parametro Euribor 3 mesi (365 gg) puntuale - maggiorato di uno spread pari a 6,00 p.p.) su un capitale di 100.000 € per la durata di 3 mesi con applicazione di commissione di messa a disposizione fondi (CMDF) pari al 2% su base annua con restituzione di capitale ed interessi alla scadenza in un'unica soluzione, spese invio comunicazioni periodiche € 1,00.

	VOCI		COSTI
	Importo massimo finanziabile*		Nessuna limitazione
	Durata		Massimo 18 mesi
TASSI	Tasso di interesse nominale annuo		6,00 %
	Parametro di indicizzazione		Euribor 3 mesi (365 gg) puntuale
	Spread		6,00 p.p.*
	Tasso di mora		Tasso di interesse nominale annuo maggiorato di 3 p.p. (nel rispetto della normativa ai sensi della legge sull'usura)
SPESE	Spese per la stipula del contratto	Spese di accensione	nessuna
		Altro	Onere di mediazione** a carico del cliente richiesto dal mediatore creditizio: 3% dell'importo deliberato (onere applicato alle sole operazioni intermedie da mediatori creditizi convenzionati con la Banca)
	Spese per la gestione del rapporto	Gestione pratica	nessuna

		Invio comunicazioni	<p>Invio cartaceo posta ordinaria (a documento): € 1,00 Invio in modalità telematica/rilascio su altro supporto durevole non cartaceo (a documento): € 0,00 Domiciliazione in filiale (a documento): € 0,40 Rilascio cartaceo in filiale (entro il mese successivo a quello a cui si riferisce): € 0,00</p> <p><u>Ristampa ed invio/rilascio per documento già inviato:</u> per le condizioni economiche applicate si rimanda agli specifici Fogli Informativi "Servizi Diversi" disponibili presso le filiali oppure nella sezione "Trasparenza" del sito internet della Banca.</p> <p>Invio in modalità diversa da quella stabilita in contratto (a richiesta cliente): Raccomandata: € 6,50 Raccomandata A.R.: € 8,00</p> <p>Comunicazione ai garanti: € 8,00</p>
PIANO DI AMMORTAMENTO	Tipo di ammortamento		-
	Tipologia di rata		Rimborso in un'unica soluzione
	Periodicità della rata		-

* Il tasso di interesse applicato non potrà comunque essere inferiore allo spread contrattualmente previsto.

** L'eventuale attività di mediazione creditizia è svolta a titolo oneroso e concordata tra il Mediatore Creditizio e il cliente esclusivamente in forma scritta, attraverso la sottoscrizione del contratto di mediazione creditizia. La provvigione, ove prevista, viene inclusa nel calcolo del TAEG dell'operazione di finanziamento.

ULTIME RILEVAZIONI DEL PARAMETRO DI RIFERIMENTO

Data	Valore
01/08/2021	-0,558%
01/08/2021	-0,551%
01/07/2021	-0,548%
01/06/2021	-0,553%

Il **Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)** previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (l. n. 108/1996) può essere consultato in filiale e sul sito internet (www.lavalsabbina.it).

ALTRE SPESE DA SOSTENERE

Commissione per Messa a Disposizione Fondi (CMDF)

- 0,50 % trimestrale

TEMPI DI EROGAZIONE

- Durata dell'istruttoria: massimo 90 giorni
- Disponibilità dell'importo: massimo 30 giorni

ESTINZIONE ANTICIPATA E RECLAMI

Recesso – Rimborso anticipato

Il Cliente non consumatore ha diritto di recedere dal Contratto o di rimborsare totalmente o parzialmente la somma mutuata in qualsiasi momento, anticipatamente, con l'applicazione degli oneri previsti nella Sezione A (del contratto).

Clausola risolutiva espressa – Recesso - Giusta Causa / Giustificato Motivo

La Banca ha la facoltà di recedere dal Contratto, con effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente mediante raccomandata a.r., telegramma, od altro mezzo di comunicazione eletto dal Cliente ai sensi dell'art. 9 (del contratto), nei seguenti casi, integranti esemplificazione, non esaustiva, di giusta causa e/o giustificato motivo:

- a) mancato perfezionamento, entro 30 giorni dalla data di conclusione del Contratto, delle garanzie eventualmente previste ai sensi dell'art. 1 (del contratto);
- b) se il Cliente abbia rilasciato alla Banca dichiarazioni non rispondenti al vero od abbia taciuto o dissimulato fatti o informazioni che, se conosciuti, avrebbero indotto la Banca a non stipulare il Contratto o a stipularlo a condizioni diverse.

La Banca ha la facoltà, ai sensi dell'art. 1186 cod. civ., di dichiarare il Cliente decaduto dal beneficio del termine:

- a) se il Cliente è divenuto insolvente, anche senza una pronuncia giudiziale di insolvenza o se si siano prodotti eventi che incidano o possano incidere negativamente sulla sua situazione giuridica, patrimoniale, finanziaria o economica, tra i quali, a titolo esemplificativo e non esaustivo, gravi inefficienze od irregolarità nella gestione della propria attività imprenditoriale o professionale e dei propri rapporti con la Banca, levata di protesti o dichiarazioni equipollenti, gravi irregolarità o carenze od inaffidabilità delle scritture contabili e gestionali presentate alla Banca, scorretto utilizzo dei fidi per frequenti utilizzi oltre il limite massimo concesso, improvvisi ed elevati ritorni di effetti attivi insoluti già scontati od anticipati, mancato pagamento di effetti passivi di importo rilevante, creazione fittizia, anche transitoria, di liquidità, emissione di decreti ingiuntivi o sequestri (sia in sede civile che penale) e/o provvedimenti che incidano sulla libertà personale, inizio di procedure esecutive, iscrizione di ipoteche giudiziali, concessione di ipoteche volontarie, costituzione di fondi patrimoniali, richiesta di assoggettamento a procedure concorsuali e comunque ogni atto di disposizione idoneo a ridurre in modo significativo la rispondenza patrimoniale.
- b) se si siano prodotti eventi che incidono negativamente sull'integrità, la validità e l'efficacia delle garanzie.

La Banca ha la facoltà di risolvere il Contratto, ai sensi dell'art. 1456 cod. civ., oltre che nei casi previsti dal precedente art. 5.2 (del contratto), se il Cliente si sia reso inadempiente all'obbligazione di rimborso cui è tenuto in forza del presente Contratto; in tal caso la risoluzione avrà effetto immediato dalla comunicazione scritta indirizzata al Cliente mediante raccomandata a.r., telegramma od altro mezzo di comunicazione eletto dal Cliente ai sensi dell'art. 9 (del contratto).

Nelle ipotesi di cui ai commi 1, 2 e 3 del presente articolo, deriva il conseguente obbligo del pagamento da parte del Cliente, entro il giorno successivo al ricevimento della comunicazione di risoluzione, recesso o decadenza, di tutte le somme dovute per capitale, interessi, anche di mora, spese ed ogni altro onere accessorio.

Il pagamento tardivo di quanto dovuto, anche se accettato dalla Banca, ed ogni atto di tolleranza, non determinerà la reviviscenza od il ripristino, anche solo parziale, del Contratto, ma dovrà in ogni caso intendersi regolato dalle condizioni economiche e contrattuali previste nel Contratto.

In tutti i casi previsti dal presente articolo è fatto salvo il diritto della Banca al risarcimento dell'eventuale maggiore danno.

Tempi massimi di chiusura del rapporto

In caso di recesso e in caso di cessazione per qualsiasi causa del contratto, la Banca provvederà ad estinguere il rapporto entro 15 giorni lavorativi. Tale termine decorre dal momento in cui il Cliente ha eseguito il rimborso del mutuo e ha adempiuto a tutte le altre richieste della Banca strumentali all'estinzione del rapporto.

Reclami

Nei rapporti con la clientela, la Banca osserva criteri di diligenza adeguati alla sua condizione professionale ed alla natura dell'attività svolta, secondo quanto previsto dall'art. 1176 cod. civ.; osserva altresì, in particolare, le disposizioni di cui al T.U.B. e le relative disposizioni di attuazione.

In caso di controversie tra il Cliente e la Banca sull'interpretazione ed applicazione del Contratto, il Cliente può:

- a) presentare un reclamo scritto alla Banca con invio all'Ufficio Reclami della Banca Valsabbina - via XXV Aprile 8 - 25121 Brescia (posta elettronica: ufficioreclami@lavalabbina.it – posta elettronica certificata: ufficio.reclami@pec.lavalabbina.it), che risponde entro 30 giorni dal ricevimento; se il Cliente non è soddisfatto o non ha risposta entro 30 giorni, può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF); per sapere come rivolgersi all'ABF si può consultare il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, chiedere presso le Filiali della Banca d'Italia, oppure chiedere alla Banca;
- b) attivare una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario - Associazione per la soluzione delle controversie bancarie, finanziarie e societarie ADR (Organismo iscritto nel registro tenuto dal Ministero della Giustizia, con sede a Roma, via delle Botteghe

Oscure n. 54, sito internet www.conciliatorebancario.it), specializzato nelle controversie bancarie e finanziarie e che dispone di una rete di conciliatori diffusa sul territorio nazionale.

In ogni caso il Cliente ha diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.

Nel caso in cui il Cliente intenda rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, egli, se non si è già avvalso della facoltà di ricorrere ad uno degli strumenti alternativi al giudizio di cui al precedente secondo comma del presente articolo, deve preventivamente, pena l'improcedibilità della domanda, rivolgersi all'ABF, nelle modalità indicate al precedente secondo comma lettera a) del presente articolo, oppure attivare la procedura di mediazione presso il Conciliatore Bancario Finanziario di cui al precedente secondo comma lettera b) del presente articolo; resta inteso che le parti possano concordare, anche successivamente alla conclusione del Contratto, di rivolgersi ad un organismo di mediazione diverso dal Conciliatore Bancario Finanziario, purché iscritto nell'apposito registro ministeriale.

In caso di variazione della normativa di cui al presente articolo, si applicheranno le disposizioni tempo per tempo vigenti.

Il Cliente prende atto:

(I) che il ricorso al Conciliatore Bancario Finanziario può essere attivato anche dalla Banca e non richiede che sia stato preventivamente presentato un reclamo alla stessa,

(II) che le condizioni e le procedure sono definite nel relativo regolamento, disponibile sul sito www.conciliatorebancario.it,

(III) che le parti restano comunque libere di concordare per iscritto di rivolgersi ad un altro organismo di conciliazione, purché iscritto nel medesimo registro del Ministero della Giustizia.

LEGENDA

Quota capitale	Quota della rata costituita dall'importo del finanziamento restituito.
Quota interessi	Quota della rata costituita dagli interessi maturati.
Rimborso in un'unica soluzione	L'intero capitale viene restituito tutto insieme alla scadenza del contratto. Durante il rapporto le rate sono costituite dai soli interessi.
Spread	Maggiorazione applicata ai parametri di riferimento o di indicizzazione.
Tasso Annuo Effettivo Globale (TAEG)	Indica il costo totale del mutuo su base annua ed è espresso in percentuale sull'ammontare del finanziamento concesso. Comprende il tasso di interesse e altre voci di spesa, ad esempio spese di istruttoria della pratica e di riscossione della rata. Alcune spese non sono comprese, per esempio quelle notarili.
Tasso di interesse nominale annuo	Rapporto percentuale, calcolato su base annua, tra l'interesse (quale compenso del capitale prestato) e il capitale prestato.
Tasso di mora	Maggiorazione del tasso di interesse applicata in caso di ritardo nel pagamento delle rate.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario, quindi vietato, bisogna individuare, tra tutti quelli pubblicati, il TEGM dei mutui, aumentarlo della metà e accertare che quanto richiesto dalla banca/intermediario non sia superiore.
Requisiti minimi di accesso	Sono i requisiti indispensabili per l'inizio del rapporto (ad esempio, versamento iniziale, accredito dello stipendio, etc.)
Piano di ammortamento	Piano di rimborso del mutuo con l'indicazione della composizione delle singole rate (quota capitale e quota interessi), calcolato al tasso definito nel contratto.